

CONVENZIONE QUADRO PER STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE

TRA

SCUOLA DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

E

I.T.T.S. “SILVANO FEDI - ENRICO FERMI” DI PISTOIA

PREMESSO CHE

La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa desidera svolgere, tramite il Laboratorio Didattico Interdisciplinare Live!, attività di formazione curriculare e nell'ambito di progetti studenteschi aventi per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e l'assemblaggio, l'innovazione, l'applicazione e la diffusione delle conoscenze e dell'uso di veicoli e di velivoli elettrici e con altri tipi di propulsione. Tali competenze vengono istituzionalmente sviluppate attraverso l'attività di ricerca dipartimentale e trasmesse dai docenti della Scuola di Ingegneria nelle attività didattiche. Presso la Scuola di Ingegneria sono attive competizioni studentesche relative a veicoli e velivoli. La Scuola di Ingegneria svolge attività di orientamento dei futuri allievi provenienti dalle scuole superiori, affinché essi possano effettuare una scelta consapevole ed intraprendere un proficuo percorso universitario. Le citate competenze e attività possono essere utilmente impiegate nell'ambito della presente collaborazione.

L'I.T.T.S. “SILVANO FEDI – ENRICO FERMI” è un istituto di istruzione superiore che da decenni forma Periti Industriali e Tecnici in ambito industriale e altri ambiti, al cui interno sono presenti molteplici laboratori ed indirizzi di studio aventi per oggetto progettazione, sviluppo, realizzazione, assemblaggio e applicazione di sistemi meccanici, elettrici,

elettronici ecc. ed è interessato ad ampliare la propria didattica in merito e a svolgere un

ruolo di indirizzo verso la scelta universitaria.

TRA

L'Università di Pisa - Scuola di Ingegneria, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, CF. 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. Ing. Gabriele Pannocchia, nato a Castelnuovo di Garfagnana il 18/04/1973 ai sensi dell'art. 63 co. 9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con DR 49150 del 22/12/2015

E

I.T.T.S. "SILVANO FEDI - ENRICO FERMI" con sede in Pistoia, Via Panconi n. 14, CF. 80007710470, rappresentato per la firma del presente atto dal DS prof. Graziano Magrini, nato a Pistoia (PT) il 16/04/1964, di seguito denominato **Istituto**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

ART. 2 - OGGETTO

La Scuola di Ingegneria e l'**Istituto**, data la complementarietà delle loro attività e competenze, hanno espresso la comune volontà di instaurare una collaborazione per condurre programmi collaborativi di studio, ricerca e formazione che propongono soluzioni tecnologiche innovative, nonché per partecipare congiuntamente a progetti di ricerca, bandi e gare proposti da enti pubblici e privati sulle tematiche di comune interesse.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti concordano che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta per le medesime di avviare una determinata attività minima di collaborazione, né quello di stipulare un numero minimo di contratti. Inoltre, è concordato tra le parti che la Convenzione non determina o determinerà alcun vincolo di esclusiva a carico delle stesse.

ART. 4 - ACCORDI SPECIFICI

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della Convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli Accordi scritti che, facendo riferimento alla presente Convenzione, definiranno gli ambiti specifici di intervento e i responsabili per ciascuna delle parti. Copia dei singoli Accordi saranno conservati agli Atti delle Segreterie delle parti contraenti.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione delle parti e durata triennale. Il rinnovo dell'accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto da una delle parti entro un mese dalla scadenza; l'altra parte dovrà comunicare per iscritto l'accettazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 6 - RISORSE

Le parti mettono reciprocamente a disposizione, secondo le proprie possibilità e competenze, personale, esperienze, materiali e strumentazione per le iniziative di comune interesse. Inoltre, le parti concedono l'accesso ai propri locali al personale e

alle

attrezzature coinvolti nelle attività comuni.

La stipula di questa Convenzione non comporta per le parti alcun onere finanziario.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Dal punto di vista infortunistico e per la responsabilità civile, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa del proprio personale e degli alunni/studenti, con consegna di copia delle relative polizze agli uffici di Segreteria.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Ai fini del presente accordo, la Scuola di Ingegneria e l'**Istituto** definiscono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea o elettronica o altro), messe a disposizione tra le parti.

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

Ogni contraente si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messo a disposizione dalle altre parti per l'esecuzione del contratto e di riconsegnarlo al termine di ogni attività di ricerca e formazione.

ART. 10 - REFERENTI RESPONSABILI

La Scuola di Ingegneria delega quale responsabile scientifico e responsabile della sperimentazione il Prof. Ing. Michele Lanzetta.

l'**Istituto** delega quale responsabile scientifico e della sperimentazione il Prof. Ing. Nicola Lamberti.

Il responsabile può essere sostituito in qualsiasi momento previa comunicazione scritta alle altre parti.

Le parti delegano ai suddetti responsabili le decisioni operative, nell'ambito di quanto stipulato, che di volta in volta si rendessero necessarie nel corso delle attività di ricerca comuni.

ART. 11 - SPESE

Il presente atto viene redatto su carta semplice e verrà assoggettato a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72 e dell'art.5 punto 1 del D.P.R. 26/4/86 n.131 e dell'art .4 della Tariffa - Parte II – annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e registrazione saranno a carico dell'Ente richiedente.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti si autorizzano reciprocamente alla trattazione dei dati personali per fini istituzionali, ai sensi di legge in materia di tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03).

Per la Scuola di Ingegneria

Il Presidente, Prof. Ing. _____

Per I.T.T.S, "FEDI-FERMI" Pistoia

Il DS prof. Graziano Magrini



GRAZIANO
MAGRINI
19.04.2024
12:41:19
GMT+01:00
